



SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT  
 CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE  
 CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

Präsidentialverfügung 21 settembre 1993  
 Décision présidentielle  
 Decisione presidenziale

Repubblica di Cipro  
 Inizio di negoziati al fine di definire una convenzione  
 sulla sicurezza sociale

---

Visto la proposta del DFI del 8 settembre 1993  
 Visti i risultati della procedura di co-rapporto si

decide:

1. Il DFI viene autorizzato a negoziare una convenzione sulla sicurezza sociale con la Repubblica di Cipro.
2. I negoziati dovrebbero iniziare a Nicosia nel mese di novembre del corrente anno.
3. La delegazione svizzera sarà composta come segue:

Sig. <sup>ra</sup> avv. M.V. Brombacher	vicedirettrice nell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, capo della divisione affari internazionali, capo-delegazione
---	--

Sig. dr. rer. pol. J. Doleschal	capo della sezione convenzioni internazionali in detta divisione
---------------------------------	--

Sig. <sup>ra</sup> lic. iur. A. Prinz	collaboratrice scientifica in detta sezione
---------------------------------------	---

Sig. lic. jur. A. Berger	vicedirettore nell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, capo della divisione AVS/APG/PC
--------------------------	--

In occasione della trasferta a Nicosia un rappresentante dell'ambasciata svizzera a Cipro.

4. Al capo-delegazione è data la facoltà di impiegare nei negoziati ulteriori esperti.



- 2 -

5. I costi di trasferta e le indennità giornaliera durante la trasferta all'estero dei componenti della delegazione appartenenti all'UFAS saranno messi a carico della voce "indennizzo spese" dell'UFAS (318.3160.001). Dette indennità verranno fissate a norma delle istruzioni dell'Ufficio del personale del 4.9.1991.

Per l'estratto conforme

*Maurice Müller*

Protokollauszug an:				
<input checked="" type="checkbox"/> ohne / <input type="checkbox"/> mit Beilage				
z.V.	z.K.	Dep.	Anz.	Akten
	X	EDA	5	—
X		EDI	9	—
		EJPD		
		EMD		
	X	EFD	7	—
		EVD		
		EVED		
	X	BK	3	—
	X	EFK	2	—
	X	Fin.Del.	2	—



EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT DES INNERN  
 DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DE L'INTÉRIEUR  
 DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

3003 Berna, il 8 settembre 1993

**Al Consiglio federale**

**Repubblica di Cipro**  
**Inizio di negoziati al fine di definire una convenzione**  
**sulla sicurezza sociale**

1. Allo stato odierno la Svizzera è già unita alla maggior parte degli stati europei da una convenzione sulla sicurezza sociale. L'aumento costante della mobilità delle persone rende inevitabile l'incremento delle relazioni internazionali ed in particolar modo crea la necessità di coordinare maggiormente la protezione sociale. Sia la Svizzera che Cipro, appartenendo al Consiglio d'Europa, collaborano già oggi negli organismi relativi alla sicurezza sociale ed hanno ratificato accordi multilaterali, come ad esempio il Codice europeo di sicurezza sociale. Cipro ha anche ratificato la Carta sociale del Consiglio d'Europa (che la Svizzera fin'ora ha solo firmato. È in corso un riesame delle possibilità di ratificazione), il cui articolo 12 cpv. 4 prevede l'impegno, per gli stati contraenti, di concludere convenzioni bilaterali al fine di realizzare l'uguaglianza di trattamento fra i cittadini degli stati contraenti.

Nella legislazione svizzera la posizione dei cittadini degli stati non contraenti è decisamente svantaggiosa rispetto a quella degli indigeni. Allo stato attuale i ciprioti hanno diritto alla rendita AVS/AI se sono adempite due condizioni: devono mantenere il loro domicilio civile in Svizzera ed aver pagato i contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti per almeno 10 anni; per la rendita AI è anche sufficiente un domicilio di 15 anni. Non possono mai aver diritto invece alle rendite straordinarie dell'AVS/AI. Se queste condizioni non sono soddisfatte, non sussiste né il diritto alle rendite AVS/AI, né il rimborso dei contributi AVS previsto nell'articolo 18 cpv. 3 della LAVS, poiché Cipro non figura nella lista degli stati ai cui cittadini possono venir rimborsati i contributi sociali. La conclusione di una convenzione conduce ad un incisivo avvicinamento alla parità di trattamento tra cittadini degli stati contraenti.

2. Già da tempo la repubblica di Cipro aveva avanzato la richiesta di trattare la conclusione di una convenzione. Su iniziativa delle autorità cipriote, nel mese di giugno del corrente anno, ha avuto luogo un primo incontro tra esperti, durante il quale le parti hanno esposto il proprio sistema di sicurezza sociale sulla base di un progetto di convenzione elaborato dalla parte svizzera. Il progetto prevede in particolare modo un incisivo avvicinamento alla parità di trattamento in materia di AVS/AI, compreso il pagamento delle rendite all'estero, l'avanzo di prestazioni in materia di assicurazione infortuni e il passaggio facilitato in materia di assicurazione malattia, regolamentazioni peraltro già sperimentate nelle altre convenzioni concluse dalla Svizzera. La parte cipriota si è dichiarata in linea di massima consenziente ed ha espresso la volontà di proseguire le relazioni in questa direzione. I negoziati veri e propri dovrebbero iniziare a Nicosia nel mese di novembre del corrente anno e, possibilmente, anche concludersi in quella stessa sede.
  
3. Le ripercussioni finanziarie di una prossima convenzione dovrebbero risultare limitate, dato che il numero delle persone interessate è piuttosto esiguo. Questo vale per tutte le branche assicurative comprese nel campo d'applicazione della convenzione. Si può prevedere che la Cassa svizzera di compensazione, l'organismo di collegamento incaricato di amministrare le pretese dei ciprioti all'estero nei confronti della nostra AVS/AI, nonostante l'aumento delle spese amministrative, non necessiterà di ulteriori unità lavorative.
  
4. **Consultazione degli uffici:** Gli uffici consultati nella procedura preliminare (Divisione politica I, Servizio degli Svizzeri all'estero e Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri; Ufficio federale di giustizia; Amministrazione federale delle finanze; Cancelleria federale) concordano con la presente proposta.

5. Sulla base del presente esposto richiediamo quindi che il progetto di decisione allegato venga approvato.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL'INTERNO

*Ruth Dreifuss*

Ruth Dreifuss

**annessi:**

1 progetto di decisione

**per la consultazione dei dipartimenti ad:**

- DFAE
- DFGP
- DFF

**estratto protocollare ad:**

- DFI 9 (segretariato generale 3, servizio d'informazione 1 per conoscenza; UFAS 5 per esecuzione)
- DFAE 5 (per conoscenza)
- DFGP 5 (per conoscenza)
- DFF 5 (per conoscenza)

**Repubblica di Cipro**  
**Inizio di negoziati al fine di definire una convenzione sulla**  
**sicurezza sociale**

In base alla richiesta del DFI del

in base ai risultati della procedura di consultazione dei dipar-  
 timenti viene

**deciso**

1. Il DFI viene autorizzato a negoziare una convenzione sulla sicurezza sociale con la Repubblica di Cipro.
2. I negoziati dovrebbero iniziare a Nicosia nel mese di novembre del corrente anno.
3. La delegazione svizzera sarà composta come segue:

Sig. <sup>ra</sup> avv. M.V. Brombacher	vicedirettrice nell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, capo della divisione affari internazionali, capo-delegazione
---	--

Sig. dr. rer. pol. J. Doleschal	capo della sezione convenzioni internazionali in detta divisione
---------------------------------	--

Sig. <sup>ra</sup> lic. iur. A. Prinz	collaboratrice scientifica in detta sezione
---------------------------------------	---

Sig. lic. jur. A. Berger	vicedirettore nell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, capo della divisione AVS/APG/PC
--------------------------	--

In occasione della trasferta a Nicosia un rappresentante dell'ambasciata svizzera a Cipro.

4. Al capo-delegazione è data la facoltà di impiegare nei negoziati ulteriori esperti.

- 2 -

5. I costi di trasferta e le indennità giornaliere durante la trasferta all'estero dei componenti della delegazione appartenenti all'UFAS saranno messi a carico della voce "indennizzo spese" dell'UFAS (318.3160.001). Dette indennità verranno fissate a norma delle istruzioni dell'Ufficio del personale del 4.9.1991.

Per l'estratto protocollare, in fede: